



CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “COPERTURA ASSICURATIVA IN FORMA COLLETTIVA DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA” IN FAVORE DEI NOTAI IN ESERCIZIO, DEI TITOLARI DI PENSIONE EROGATA A QUALSIASI TITOLO DALLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO, NONCHÈ DEL PERSONALE IN SERVIZIO ED IN QUIESCENZA SIA DELLA CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO SIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, CON EVENTUALE ESTENSIONE AI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DI CIASCUNO DEI SOGGETTI SOPRA INDICATI.**

CIG 5857610CAD

**TRA**

La **CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO**. (di seguito denominata anche “CNN” o “Cassa” o “Contraente”), con Sede legale in Roma Via Flaminia, n. 160, 00196 Roma C.F. ...., in persona del ..... domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri di rappresentanza,

**E**

\_\_\_\_\_ Compagnia di Assicurazione (di seguito denominata anche “Fornitore”), con sede in \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_

**E**

\_\_\_\_\_ Cassa Sanitaria (di seguito denominata anche “Fornitore”), con sede in \_\_\_\_\_ in persona del \_\_\_\_\_

Effetto: ore 00.00 del 01 novembre 2014

Scadenza: ore 24.00 del 31 ottobre 2016

**Premesso che:**

- A) il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato nella seduta del 04/07/2014 ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio di copertura assicurativa in forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa in favore dei notai in esercizio, dei titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato, nonché del personale in servizio ed in quiescenza sia della Cassa Nazionale del Notariato sia del Consiglio Nazionale del Notariato, con eventuale estensione ai componenti il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopra indicati, mediante l'indizione di una procedura di gara aperta, regolamentata dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. recante "*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*" per la durata di 24 mesi;
- B) il bando di gara della procedura ad evidenza pubblica di cui alla premessa sub (A) è stato pubblicato nella GURI in data \_\_\_\_\_ ed il bando è stato trasmesso alla GUUE il \_\_\_\_\_;
- C) all'esito della predetta procedura di gara la Compagnia \_\_\_\_\_ è risultata aggiudicataria del suddetto servizio;
- D) a norma dell'art. 6 del disciplinare di gara la Compagnia..... si è impegnata ad avvalersi della Cassa Sanitaria..... ai fini della concreta erogazione del servizio oggetto dell'appalto e che la stessa Cassa Sanitaria ha dichiarato di essere idonea ed abilitata a norma di legge a ricevere i contributi da tutte le categorie assicurate e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e ss.mm.ii.;
- E) la Compagnia si è obbligata a prestare la copertura sanitaria nel rispetto del capitolato tecnico allegato;
- F) la Compagnia e la Cassa Sanitaria riconoscono che il contenuto della presente Convenzione e dei suoi allegati ivi compreso il Capitolato Tecnico ed il Bando di gara, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire avendo potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- G) la Compagnia..... e la Cassa Sanitaria ..... hanno presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

**Tutto ciò premesso**

**la Cassa Nazionale del Notariato, la Compagnia..... e la Cassa Sanitaria  
..... come in epigrafe rappresentate e domiciliate,**

intervengono assumendo le obbligazioni di propria competenza e stipulano la presente Convenzione per l'erogazione delle medesime prestazioni contenute nelle garanzie previste nell'allegato capitolato di gara.

### **Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: il Capitolato Tecnico, l'Offerta Economica e l'Offerta Tecnica.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) **Contraente**: la Cassa Nazionale del Notariato;
  - b) **Fornitore del servizio**: sia la Compagnia assicuratrice aggiudicataria - che assume il rischio delle prestazioni oggetto del servizio e garantisce l'esecuzione delle prestazioni medesime - sia la Cassa Sanitaria, iscritta all'Anagrafe dei fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del Lavoro del 27.10.2009, abilitata a norma di legge a ricevere i contributi e ad assumere la contraenza del programma sanitario ai fini degli aspetti fiscali e contributivi;
  - c) **Assicurato**: la persona fisica beneficiaria delle prestazioni contemplate dalla copertura, come previsto dagli artt. 1.2 e 1.4 Sezione I del Capitolato Tecnico;
  - d) **Codice**: il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
  - e) **Capitolato Tecnico**: il documento contenente la descrizione delle prestazioni sanitarie integrative, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica dell'oggetto dell'appalto;
  - f) **Offerta Economica**: il documento di cui al Modello n. 5;
  - g) **Polizza Base**: piano sanitario collettivo di cui al piano A del capitolato;
  - h) **Polizza integrativa**: piano sanitario ad adesione individuale di cui al piano B del Capitolato;
  - i) **Convenzione**: il contratto sottoscritto tra la Cassa Nazionale del Notariato, la Compagnia di Assicurazione..... e la Cassa Sanitaria.....

### **Articolo 3 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La Convenzione è regolata:
  - a) da quanto in questa sede previsto nonché da quanto disciplinato nei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e di assicurazioni.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Contraente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

2. In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nella presente Convenzione e quanto disposto nel Capitolato Tecnico o quanto dichiarato dal Fornitore nell'Offerta Economica o Tecnica a prevalere sarà, l'interpretazione estensiva e/o più favorevole alla CNN/Assicurato.

3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione medesima, la Cassa da un lato ed il Fornitore dall'altro, potranno concordare le opportune modifiche alla sopra richiamata Convenzione sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

#### **Articolo 4 - Oggetto della convenzione**

1. La Convenzione ha per oggetto l'erogazione del servizio assicurativo relativo alla "copertura assicurativa in forma collettiva di assistenza sanitaria integrativa in favore dei notai in esercizio, dei titolari di pensione erogata a qualsiasi titolo dalla Cassa Nazionale del Notariato, nonché del personale in servizio ed in quiescenza sia della Cassa Nazionale del Notariato e sia del Consiglio Nazionale del Notariato ed eventuali componenti il nucleo familiare di ciascuno dei soggetti sopraindicati" nonché l'esecuzione delle attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio, come meglio indicati nell'allegato Capitolato Tecnico.

2. Le prestazioni oggetto del presente contratto verranno effettuate in base a quanto previsto nella documentazione seguente:

- Capitolato Tecnico comprensivo di \_\_\_\_\_ - (All.\_\_\_\_);
- Elenco centri convenzionati (All.\_\_\_\_)
- Offerta Economica (All. \_\_\_\_);

qui interamente richiamati quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

#### **Articolo 5 - Durata**

1. Il Programma di assistenza e quindi la copertura assicurativa, ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalle ore 00.00 del 01/11/2014 fino alle ore 24.00 del 31/10/2016.

2. In nessun caso la presente Convenzione potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovata oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la proroga da concedersi, nei limiti sanciti dal D. Lgs n.163/2006 e relativo Regolamento.

Su esplicita richiesta della Cassa Nazionale del Notariato, il Fornitore assume l'obbligo di proroga delle prestazioni previste dal piano di assistenza alle medesime condizioni economiche e contrattuali in vigore alla data di scadenza del contratto, per una durata strettamente necessaria alla conclusione del procedimento di gara volto alla stipula del nuovo contratto.

3. Resta inteso che al cessare per qualunque causa del servizio di cui alla presente Convenzione, il Fornitore del servizio stesso, resterà obbligato per la durata necessaria ad assicurare la continuità del servizio stesso, fino al subentrare di un nuovo Fornitore .

## Articolo 6 - Contributi

1. I contributi, come indicati nell'offerta economica, comprensivi di ogni imposta, quota associativa ed oneri fiscali sono così distinti:
  - a) contributo *pro capite*, annuo, lordo per la copertura di base pari a **Euro**\_\_\_\_\_ (lettere\_\_\_\_\_/00);
  - b) contributo pro capite, annuo, lordo per la formula integrativa pari a **Euro**\_\_\_\_\_ (lettere\_\_\_\_\_/00).
2. Detti contributi coprono ogni onere relativo alla prestazione dei Servizi connessi e si intendono onnicomprensivi di tutti i costi (comprese le quote associative) o le spese, anche impreviste, derivanti dalla gestione del Servizio.
3. Il Fornitore dovrà trasmettere annualmente la documentazione con il dettaglio dei predetti contributi nella quale dovranno essere indicati: l'importo dovuto lordo, l'imponibile e l'imposta.
4. La Contraente CNN verserà il contributo annuale a proprio carico, di cui alla lett. a) del presente articolo, in due rate semestrali, scadenti rispettivamente il 1° novembre ed il 1° maggio di ciascun anno con termine di rispetto pari a (60) sessanta giorni dal ricevimento dell'atto contabile emesso dal Fornitore, ferma restando la copertura assicurativa, senza soluzione di continuità, a far data dalle ore 00.00 del 01.01.2014.
5. Espressamente le parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che per i servizi di cui alla presente Convenzione, si escludono rischi da interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08; pertanto, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero.

## Articolo 7- Pagamenti e Fatturazione

1. I pagamenti e le regolazioni saranno eseguiti con le modalità stabilite al punto 2.9 del Capitolato Tecnico al quale espressamente si rinvia.
2. Le appendici di polizza dovranno riportare il numero e la data del contratto, il numero CIG ( ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex L. n. 136/2010 art. 3 comma 5) ed essere intestate ed inviate alla Cassa Nazionale del Notariato.
3. Le appendici di polizze mancanti delle indicazione prescritte saranno soggette a giustificato ritardo nei pagamenti da parte della Cassa Nazionale del Notariato ed il termine di pagamento di 60 giorni si intenderà decorrente dalla data in cui sarà disponibile ogni elemento mancante per rendere eseguibili le fatture stesse.
4. E' vietata qualunque cessione di credito che non sia stata previamente riconosciuta dalla Cassa Nazionale del Notariato.
5. La CNN procederà ad effettuare il pagamento previa verifica della documentazione attestante l'avvenuto corretto versamento dei contributi previdenziali e contributi assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti il presente atto.

## Articolo 8- Tracciabilità dei pagamenti

1. Il Fornitore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. Esse sono inoltre tenute ad inserire nei subcontratti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
2. I contributi spettanti, corrisposti sulla base dell'importo offerto in gara, saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'Istituto .....(Sede.....) di cui al seguente codice IBAN ..... esonerando la Cassa Nazionale del Notariato da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Cassa Nazionale del Notariato gli estremi identificativi del relativo conto corrente bancario o postale nonché le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operare sullo stesso.
4. Il Fornitore è obbligato a comunicare alla Cassa Nazionale del Notariato, entro e non oltre sette giorni, mediante lettera Raccomandata a.r. da inoltrarsi presso la sede della stessa in Via Flaminia 160, Roma, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
5. Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Cassa Nazionale del Notariato ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente/subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione

#### **Articolo 9- Gestione del Contratto**

1. La Cassa Nazionale del Notariato individua come Responsabile dell'esecuzione del contratto (RC) il \_\_\_\_\_.
2. Il Fornitore dovrà designare un proprio unico rappresentante al quale il RC o suo delegato potrà rivolgersi per tutte le azioni inerenti all'interpretazione ed applicazione delle norme contrattuali. Il suo nominativo sarà tempestivamente comunicato per iscritto alla Cassa Nazionale del Notariato..
3. Il Rappresentante del Fornitore potrà delegare per iscritto e per ogni singolo atto altro personale a rappresentarlo.
4. Tutte le comunicazioni inoltrate alla Cassa Sanitaria sono valide ad ogni effetto di legge, anche nei confronti della Compagnia e viceversa

#### **Articolo 10 - Obblighi a Carico del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione del Servizio nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per

la prestazione del Servizio stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste contrattualmente.

2. Nell'esecuzione del servizio, oltre a quanto già previsto dall'allegato Capitolato Tecnico - Punto 2.11 al quale espressamente si rinvia – il Fornitore si obbliga a:

- garantire l'operatività dei servizi collegati ed accessori così come indicati nel Capitolato tecnico;
- l'assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di igiene del lavoro, di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di prevenzione antimafia, nonché delle disposizioni in materia di sicurezza, condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;

**Obblighi in materia di sicurezza delle informazioni**

- utilizzare i soli dati appartenenti alla Cassa Nazionale del Notariato che risultino strettamente inerenti agli scopi sanciti dal presente contratto. Rimangono vietate operazioni di qualunque genere che vadano oltre gli scopi della prestazione, fatto salvo l'esplicito consenso scritto della Cassa Nazionale del Notariato;
- adottare un insieme di controlli, procedure e soluzioni tecniche idonee a salvaguardare la riservatezza delle informazioni e dei dati di proprietà della Cassa Nazionale del Notariato, memorizzati su infrastrutture, sistemi e supporti di proprietà del Fornitore.
- In particolare:
  - non è consentito effettuare copie cartacee di tali informazioni o stamparle e/o trasmetterle tramite fax in luoghi non presidiati (prima di inviare il fax, il mittente ha l'obbligo di accertarsi che il destinatario, autorizzato a ricevere le Informazioni Riservate, si trovi in prossimità del fax);
  - la comunicazione di tali informazioni tramite telefono (fisso/mobile) e/o *de visu* deve avvenire in luoghi riservati, alla presenza delle sole persone autorizzate (a titolo esemplificativo, i soggetti coinvolti nella comunicazione, hanno l'obbligo di accertarsi di non essere ascoltati da personale non autorizzato);
  - la trasmissione delle informazioni tramite l'utilizzo di strumenti informatici è consentito, in chiaro, attraverso la rete interna (Intranet). Invece, qualora la trasmissione di tali informazioni sia su Internet, è necessario prevedere dei meccanismi di protezione aggiuntivi (a titolo esemplificativo, cifratura del file, archivio protetto da password, ecc.);
  - l'utilizzo delle informazioni è consentito, purché vengano adottate le opportune misure di sicurezza volte a garantire l'accesso alle stesse esclusivamente al personale utilizzato, inoltre:
    - non è consentita la pubblicazione di tali informazioni su Internet;
    - è consentita la divulgazione di tali informazioni sulla Intranet, tramite file protetti da password oppure, laddove possibile, attraverso meccanismi di autenticazione forte degli utenti;
    - gli accessi a tali informazioni devono avvenire attraverso procedure formalizzate di identificazione e autenticazione (laddove fosse disponibile è necessario utilizzare meccanismi di autenticazione forte), inoltre, devono essere implementate opportune procedure di controllo e tracciamento degli accessi (Access log);
    - i supporti di memorizzazione (cartaceo e/o elettronico – CD/DVD, pen drive, hard disk, ecc.) devono essere custoditi in armadi o cassettiere chiusi a chiave;

- in caso di riutilizzo di supporti di memorizzazione di tipo elettronico è obbligatorio procedere alla rimozione dei dati residenti, tramite meccanismi di cancellazione non reversibile;
- attenersi a quanto specificato all'interno dell'Accordo di Riservatezza, parte integrante del presente Atto.

Inoltre la Cassa Nazionale del Notariato si riserva di controllare l'osservanza di tali misure anche a mezzo di *audit* eseguiti sia da proprio personale, sia da eventuali soggetti terzi, all'uopo incaricati.

- comunicare tempestivamente alla Cassa Nazionale del Notariato, nella figura del RC, i nominativi delle figure professionali che verranno impiegate nello svolgimento delle prestazioni;
- segnalare immediatamente alla Cassa Nazionale del Notariato, nella figura del RC, qualsivoglia fatto, accadimento o atto di terzi che possa costituire evento correlabile ad abuso o incidente di sicurezza sulle informazioni, di cui dovesse venire a conoscenza, anche se la nozione del fatto dannoso dovesse essere ricavata in contesti estranei a quelli attinenti l'accordo contrattuale. La notifica dovrà avvenire avvalendosi dei mezzi più idonei e tempestivi, in base alle esigenze derivanti dalla natura e dalla gravità degli eventi rilevati. *(Per "incidente di sicurezza delle informazioni" si intende un qualsiasi evento negativo relativo alla sicurezza fisica o logica, di natura causale, colposa o dolosa, che possa avere una significativa probabilità di compromettere la Riservatezza, Integrità e Disponibilità delle informazioni e/o dei relativi sistemi informativi della Cassa Nazionale del Notariato);*
- attenersi ai processi definiti dalla Cassa Nazionale del Notariato e comunicati dal RC, per quanto riguarda la gestione delle credenziali di autenticazione, nel rigoroso ed inderogabile rispetto del principio in base al quale le credenziali di accesso vengono assegnate su base strettamente personale;
- prestare piena collaborazione, in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del patrimonio informativo della Cassa Nazionale del Notariato, per quanto concerne le informazioni ed i dati appartenenti alla Cassa Nazionale del Notariato stessa, il cui trattamento si renda necessario ai sensi del presente atto;
- le informazioni personali (comuni, sensibili e giudiziarie) di proprietà della Cassa Nazionale del Notariato, sono gestite nel rispetto delle Misure Minime di Sicurezza definite nell'Allegato B del D.Lgs. 196/03;

### **Articolo 11 - Adempimenti a Carico della Cassa Nazionale del Notariato**

1. La Cassa Nazionale del Notariato provvederà, con le modalità prescritte nei successivi punti, a :
  - approvare eventuali variazioni richieste al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali;
  - erogare i pagamenti dovuti, secondo quanto previsto dalle prescrizioni contrattuali;
2. La Cassa Nazionale del Notariato provvederà a comunicare il nominativo del Responsabile del Contratto (RC) preposto alla vigilanza ed al controllo dello svolgimento della prestazione contrattuale, il quale potrà essere coadiuvato da eventuali assistenti.

3. A tal proposito il Fornitore ed i suoi rappresentanti si impegnano a dare adempimento a tutte le prescrizioni contrattuali secondo le indicazioni fornite dal RC anche tramite gli assistenti.

4. Al RC competeranno, tra l'altro, le seguenti attività:

- la facoltà di effettuare controlli in ordine agli adempimenti assicurativi e previdenziali da parte del Fornitore, anche mediante l'assunzione della documentazione relativa all'effettuazione del versamento dei contributi assicurativi obbligatori, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti;
- mettere a disposizione del personale designato dal Fornitore, con il vincolo della riservatezza, tutta la documentazione ed i dati necessari per l'espletamento delle prestazioni oggetto del presente atto;
- vigilare sull'osservanza delle leggi e delle norme cui è soggetta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- rilevare eventuali inadempimenti e computare le eventuali penali;
- verificare la conformità delle prestazioni rese alle prescrizioni contrattuali;
- verificare l'ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii.;
- proteggere e mantenere strettamente confidenziali le informazioni di proprietà del Fornitore, classificate dallo stesso come *Riservate Aziendali*;
- Inoltre, per tali informazioni, Cassa Nazionale del Notariato si impegna ad utilizzare lo stesso livello di protezione e di riservatezza che accorda alle proprie informazioni *Riservate*.

## **Articolo 12 - Reportistica dei sinistri**

1. Al termine di ogni trimestre entro i 15 giorni solari successivi, **pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14**, il Fornitore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire alla Cassa Nazionale del Notariato l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del piano sanitario. Tale elenco dovrà essere fornito in formato excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura) e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- Cognome e nome del richiedente il rimborso;
- Tipologia di assicurato a cui è imputato il sinistro (notaio in esercizio, titolare di pensione, dipendente Cassa Nazionale del Notariato, dipendente Consiglio Nazionale del Notariato e nell'ambito di queste categorie specificare se trattasi di titolare o familiare e quale)
- il numero del sinistro attribuito;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento, specificando se si tratta di Infortunio o Malattia;
- la tipologia di garanzia distinta per prestazioni ottenute come da specifiche del Capitolato;
- la tipologia di rimborso (se rimborso diretto o indiretto);
- l'indicazione di età e sesso dell'assicurato;

- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro chiuso senza seguito;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo a riserva pari a € \_\_\_\_\_.

2. Inoltre il Fornitore si impegna a fornire trimestralmente l'elenco completo dei sinistri respinti, corredato da relativa motivazione e data di chiusura; annualmente invece sarà tenuto a fornire il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata.

3. Salvo quanto espressamente previsto al comma 1 del presente articolo ogni ulteriore informazione o dato richiesto dalla Cassa Nazionale del Notariato dovrà essere fornito secondo la tempistica e le modalità dalla stessa indicate.

### **Articolo 13 – Attività di supporto ed assistenza-**

1. Il Fornitore si impegna ad intrattenere tutte le comunicazioni e la corrispondenza esclusivamente in lingua italiana. Esso si obbliga a fornire supporto e assistenza agli assicurati su tutte le informazioni di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le condizioni di assicurazione;
- le modalità di accesso alla rete convenzionata;
- lo stato dei sinistri;
- i tempi di rimborso e ogni altra informazione necessaria ad agevolare la corretta e tempestiva erogazione del servizio.

2. A tal fine il Fornitore dovrà fornire supporto agli assicurati nell'istruzione delle pratiche attraverso:

- un call center dedicato composto da almeno 10 operatori e caratterizzato dalla costante presenza di almeno tre medici, mettendo a disposizione un numero telefonico gratuito (numero verde) per le chiamate dall'Italia ed un numero dedicato per le chiamate dall'estero;
- una Centrale operativa che, entro 8 (otto) ore lavorative dalla richiesta, dovrà fornire all'assicurato l'assistenza descritta all'art. 3.1 Sezione III del Capitolato Tecnico.

3. Pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, entro 30 giorni solari dalla data di stipula del presente contratto, la il Fornitore si obbliga, a proprie spese, a stampare una Guida all'assistenza sanitaria e a fornire i badge identificativi dei titolari di polizza da inviare all'indirizzo dei medesimi a mezzo posta, concordando con la Cassa Nazionale del Notariato il testo, le modalità grafiche e la tipologia di materiale.

La Guida dovrà illustrare le modalità di utilizzo delle coperture assicurative alle condizioni previste dal presente Capitolato. Tale documento dovrà contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- sintesi delle condizioni di assicurazione, specificando massimali e limiti di rimborso;
- indicazione dei tempi di rimborso;
- modalità di istruzione delle pratiche di rimborso (allegando il modulo predisposto per la richiesta di rimborso e/o eventuali modelli per la richiesta delle prestazioni);

- indicazione dei numeri telefonici e di fax gratuiti dedicati alle attività della Centrale operativa; e ogni altra indicazione volta ad informare gli assicurati sulle condizioni e le modalità di erogazione del servizio.
- 4. In caso di integrazione e/o modifica della copertura intervenuta nel periodo contrattuale ai sensi degli artt. 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore provvederà a proprie spese ad aggiornare la Guida mediante stampa di un opuscolo ad hoc.
- 5. La spedizione della Guida insieme con i predetti badge, dovrà avvenire, a cura del Fornitore entro 45 giorni solari dalla stipula della polizza e/o dell'intervenuta integrazione/modifica della stessa. Tutte le relative spese, postali comprese, sono interamente a carico di detto Fornitore.
- 6. Pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 14, entro 30 giorni solari dalla data di stipula della presente Convenzione il Fornitore dovrà provvedere, altresì a rendere disponibile sul proprio sito internet una apposito portale contenente l'elenco aggiornato dei centri e dei sanitari convenzionati suddivisi per specializzazione ed in stretto ordine alfabetico, nonché, la modulistica necessaria per attivare le richieste di erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il suddetto portale deve, inoltre prevedere:

- un'area riservata alla Cassa Nazionale del Notariato per la consultazione in tempo reale di tutte le pratiche in gestione con dettaglio dello stato di lavorazione;
- un'area accessibile al titolare di polizza, con apposite e personali password, onde garantire allo stesso di visionare la propria situazione assicurativa completa e l'andamento del sinistro.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati comporta inadempimento contrattuale.

#### **Articolo 14 – Penali**

1. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al precedente art. 12– “Reportistica dei sinistri”- il Fornitore dovrà corrispondere alla CNN l'importo di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancato rispetto dei termini previsti ai punti 3 e 6 del precedente art. 13 – “Attività di supporto ed assistenza - il Fornitore dovrà corrispondere alla Contraente l'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 15 – Cauzione ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, viene prestata cauzione definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).
2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore della CNN, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Contraente . La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a

garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che La Contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti della CNN a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e per tutta la durata della stessa e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e sarà svincolata secondo i termini previsti dall'art. 113 del Codice.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Contraente.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il soggetto obbligato dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Contraente

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **Articolo 16 – Subappalto**

1. Il ricorso al subappalto è ammesso esclusivamente nei limiti ed alle condizioni di cui all' art. 118 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. e potrà essere concesso, previa autorizzazione della Cassa Nazionale del Notariato alla quale dovrà essere tempestivamente sottoposta la relativa richiesta.

2. Il Fornitore ha indicato in offerta che intende subappaltare ai sensi dell' articolo sopra citato, interamente o parzialmente le seguenti attività rientranti tra quelle ammesse : \_\_\_\_\_.

3. Il Fornitore resta comunque responsabile verso Cassa Nazionale del Notariato della regolare esecuzione delle prestazioni subappaltate.

4. In caso di subappalto il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate.

5. Qualora il Fornitore non ottemperi a quanto sopra, Cassa Nazionale del Notariato è in facoltà di sospendere il pagamento dei corrispettivi contrattuali, fino alla data di adempimento di detto obbligo.

6. Nel caso in cui suddetta violazione venga posta in essere, Cassa Nazionale del Notariato, una volta sospesi i pagamenti dovuti, provvederà, nel più breve tempo possibile, a mezzo di lettera raccomandata a contestare tale violazione, fissando un termine perentorio entro il quale potranno essere fornite giustificazioni esimenti o eseguiti tutti gli adempimenti necessari per eliminare le cause dell'addebito contestati.

7. Resta comunque inteso che Cassa Nazionale del Notariato rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i subappaltatori e terzi in genere.

8. L'Appaltatore è obbligato ad inserire nei contratti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna delle parti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

### **Articolo 17 - Risoluzione**

1. È facoltà della Cassa Nazionale del Notariato risolvere il contratto, anche parzialmente, in caso di grave inadempimento degli obblighi attinenti allo stesso.
2. Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali del contratto, compresi quelli di cui ai precedenti artt. 10, 12, 13 comma 2.
3. Delle violazioni comportanti grave inadempimento risponde sempre e comunque il Fornitore anche se le stesse derivino da fatti dolosi o colposi di terzi, della cui opera lo stesso si avvalga per l'adempimento delle prestazioni contrattuali.
4. Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, la Cassa Nazionale del Notariato provvederà a darne tempestiva comunicazione al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata. Entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potranno essere addotte le giustificazioni che siano ritenute esimenti o, qualora possibile, eliminate le cause dell'addebito contestato.
5. La Cassa Nazionale del Notariato si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione, anche parziale, del contratto.
6. In caso di risoluzione, la Cassa Nazionale del Notariato è comunque tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite.
7. Resta, in ogni caso, impregiudicato il diritto della Cassa Nazionale del Notariato di applicare le penali previste nella presente Convenzione, compreso l'incameramento della cauzione prestata, nonché di compensare, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, anche in assenza dei requisiti di omogeneità, liquidità ed esigibilità, gli importi pretesi a titolo di risarcimento con eventuali crediti del Fornitore anche dipendenti da altri contratti o titoli diversi, oltre a chiedere il risarcimento del maggior danno subito.
8. Resta, altresì impregiudicato il diritto della Cassa Nazionale del Notariato, in caso di risoluzione del contratto, di procedere, per la parte di contratto non ancora eseguita, all'esecuzione in danno nei confronti del Fornitore qualora il parziale o totale completamento delle prestazioni oggetto del risolto contratto comporti, nel caso di nuovo contratto, oneri finanziari aggiuntivi e/o superiori per la Cassa Nazionale del Notariato.
9. Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto quando:
  - non sia stata adempiuta una determinata obbligazione, oggetto di clausola risolutiva espressa, specificatamente inserita nel contratto o nei suoi allegati;
  - la violazione di obblighi attinenti al contratto configuri un illecito penalmente perseguibile;
  - il Fornitore abbia dichiarato per iscritto di non voler eseguire la prestazione;
  - sia scaduto il termine per l'esecuzione della prestazione, qualora si tratti di termine oltre il quale la Cassa Nazionale del Notariato ritenga di non avere più interesse alla prestazione stessa;
  - il Fornitore sia stato dichiarato fallito e/o sottoposto ad altre procedure concorsuali;
  - sia stato riscontrato un inadempimento delle obbligazioni retributive, previdenziali ed assicurative;
  - sia stata riscontrata una violazione degli obblighi previsti in materia di subappalto;
  - sia stato riscontrato un inadempimento degli obblighi inerenti alla legge 136/2010.

10. Nel caso in cui il contratto si risolva di diritto, resteranno sempre e comunque impregiudicati i diritti della Cassa Nazionale del Notariato con le implicazioni sopra evidenziate.

11. Per tutti gli altri casi di risoluzione del contratto si applicano le relative norme del Codice Civile.

### **Articolo 18 – Recesso**

1. Le parti potranno recedere dal presente contratto ricorrendo le condizioni previste dagli artt. 134 e segg. del D. Lgs. n. 163/06 e dell'art. 153, comma 8, ove applicabile, del D.P.R. n. 207/2010, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso avrà effetto.

2. La Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi, in tutto o in parte.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la CNN che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione dei servizi, la stessa CNN potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla presente Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.

4. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento - da parte della Contraente - dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

5. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stata avviato un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia.

5. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore della Contraente.

### **Articolo 19 – Riservatezza**

1. La presente Convenzione è da ritenersi riservata e pertanto il contenuto non potrà essere divulgato a terzi per motivazioni diverse da quelle finalizzate all'erogazione dell'Assistenza Sanitaria Integrativa nel presente atto disciplinata.

2. L'obbligo di cui al precedente comma consiste anche nel mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della

Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Contraente CNN ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente Convenzione fermo restando il proprio diritto a pretendere il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare alla Contraente /i Assicurati.

5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25, Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dalla eventuale normativa adottata dall'Autorità ex art. 22 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003.

#### **Articolo 20 – Responsabilità**

1. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione della presente Convenzione.

2. Esse si obbligano, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalgano per l'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione, alle persone e alle cose sia della Contraente sia di terzi.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Contraente da ogni pretesa di danni nonché a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore stesso.

#### **Articolo 21 - Manleva**

1. È esclusa ogni manleva da parte della Contraente in ordine ai danni e alle spese a carico del Fornitore in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del Servizio.

#### **Art. 22 - Divieto di cessione del contratto – Modificazioni soggettive – Divieto di cessione del credito**

1. La presente Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. citato.

3. Ai fini di eventuali operazioni di riorganizzazione societaria (ad es. fusioni, trasformazioni, cessioni di ramo d'azienda) trova applicazione l'art. 116 del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii..

4. E' altresì vietata la cessione del credito.

#### **Articolo 23 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni

tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; esso, pertanto, si obbliga a manlevare la Contraente, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2. Qualora venga promossa nei confronti della Contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la Contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto la controparte delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Contraente, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della presente Convenzione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per il Servizio regolarmente prestato.

#### **Articolo 24 - Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Contraente e le altre parti contrattuali, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza della presente Convenzione o, comunque, a questo connesse è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

2. Per tutte le controversie concernenti sinistri, infortuni e malattia è competente, in via esclusiva, il Foro del luogo ove ha la residenza la persona infortunata.

3. Resta salvo quanto previsto dal Capitolato Tecnico in merito all'arbitrato rituale.

## **Articolo 25 - Trattamento dei dati personali**

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

4. L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni di cui al citato D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartitegli dal Titolare del trattamento dei dati personali – ovvero la Contraente.

5. Con la sottoscrizione della Convenzione, inoltre, il Fornitore accetta espressamente di essere nominato – per la durata del contratto stesso - Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e, per l'effetto, si obbliga a:

- curare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi - oltre al Codice privacy ed ai relativi allegati e ss.mm.ii. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali (nel seguito "Garante");

- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di trattamenti sui dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Fornitore dovrà preventivamente darne pronta informazione alla Contraente;

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento" ed organizzarli nei loro compiti;

- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;

- garantire, tramite autocertificazione, da fornire alla Contraente, con cadenza annuale, che il trattamento di dati è effettuato in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. anche con particolare riferimento alle misure minime di sicurezza implementate;

- consentire alla Contraente, eventuali verifiche periodiche circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme, dando a tal fine piena collaborazione;

- fornire alla Contraente, laddove richiesta dal D. Lgs. n. 196/03, una dichiarazione scritta di conformità delle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati nell'ambito dei servizi erogati alle disposizioni del D. Lgs. citato ed in particolare dell'Allegato B dello stesso;

- informare la Contraente di qualsiasi richiesta di esercizio dei diritti di cui agli art. 7, 8 del D. Lgs. n. 196/03 dovesse pervenirgli e fornire la massima assistenza per soddisfare tali richieste, nell'ambito del mandato affidatogli;
- implementare le misure di cui al Provvedimento Generale del Garante del 27.11.2008 sugli amministratori di sistema, tra l'altro, conservando direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza e per conto della Contraente, una lista aggiornata recante gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema che la Contraente si riserva di richiedere.

### **Articolo 26 - Spese ed oneri fiscali**

1. Sono a carico del Fornitore tutte le spese di copia, stampa, registrazione ed altre inerenti al presente atto.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi all'Assicurazione si applicano le disposizioni legislative in materia.

2. La Convenzione è soggetta all'imposta di registro solo in caso d'uso e in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

### **Articolo 27 - Elezione di domicilio e comunicazioni**

1. Per gli effetti della presente Convenzione le Parti eleggono i loro domicili legali rispettivamente:

- Cassa Nazionale del Notariato, Via Flaminia, 160 – 00196 Roma

- (Cassa sanitaria) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

- (Compagnia) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Pertanto ogni comunicazione tra Cassa Nazionale del Notariato, Compagnia e Cassa Sanitaria da effettuarsi ai sensi della presente Convenzione, salvo ove non sia diversamente previsto, dovrà essere effettuata, esclusivamente in lingua italiana, ai sopra evidenziati indirizzi, per iscritto e trasmessa a mezzo lettera raccomandata a.r., o a mezzo corriere, o via telefax, o posta elettronica certificata o altro mezzo che renda documentabile il ricevimento della comunicazione.

2. Le comunicazioni della Cassa Nazionale del Notariato si intendono conosciute dalla Compagnia e dalla Cassa sanitaria alla data di ricezione delle medesime presso il domicilio legale.

Tutte le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui perverranno all'indirizzo del destinatario (se effettuate mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo corriere) o alla data risultante dalla ricevuta di trasmissione dell'apparecchio (se effettuate tramite telefax o pec).

Le Parti accettano espressamente che, nelle ipotesi in cui ciò sia espressamente previsto nella presente Convenzione o nel Capitolato Tecnico, le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante posta elettronica.

Le comunicazioni eseguite con modalità difformi da quelle prescritte in precedenza saranno improduttive di effetti.

3. Ogni variazione nel domicilio eletto dovrà essere comunicata all'altra parte per iscritto, mediante lettera raccomandata a.r., entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

#### **Articolo 28 – Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente sia singolarmente sia nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della presente Convenzione non comporta invalidità o inefficacia della medesima Convenzione nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della presente Convenzione da parte della Contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che dalla medesima Contraente potranno essere fatti valere nei limiti della prescrizione.

3. Con presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

4. La Convenzione viene stesa in numero ..... originali in carta semplice.

**Roma,**\_\_\_\_\_

**La Cassa Sanitaria**

**La Compagnia**

**La Cassa Nazionale del Notariato**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti che di seguito sottoscrivono dichiarano di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 3 (Disciplina applicabile e criterio di prevalenza); n. 6 (Contributi); n. 7 (Pagamenti e fatturazione); n. 8 (Tracciabilità dei pagamenti); n. 10 (Obblighi a carico del Fornitore); n. 12**

**(Reportistica dei sinistri); n. 13 (Attività di supporto ed assistenza); n. 14 (Penali); n. 17 (Risoluzione); n. 18 (Recesso); n. 19 (Riservatezza); n. 22 (Divieto di cessione del contratto – Modifiche soggettive – Divieto di cessione del credito); n. 24 (Foro Competente); n. 25 (Trattamento dei dati personali).**

Roma, \_\_\_\_\_

**La Cassa Sanitaria**

**La Compagnia**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Allegati:  
Capitolato Tecnico Piano Sanitario  
Offerta Economica  
Offerta Tecnica